

**FAMIGLIA
COOPERATIVA
-CAVALESE-**



**STATUTO e
REGOLAMENTO**

**FAMIGLIA
COOPERATIVA
- CAVALESE -**

Sede legale:

38033 CAVALESE (TN)
P.zza C. Battisti, 10
Tel. 0462/340378

Sede Comm.le Amm.va

38099 VILLE DI FIEMME (TN)
Via Nazionale, 18
Tel. 0462/342715
Fax 0462/230916
E-mail: info@coopcavalese.it
www.coopcavalese.it

Filiali:

38099 VILLE DI FIEMME
Tel. 0462/340247 (Carano)

38040 CASATTA
Tel. 0462/910121

38030 CASTELLO DI FIEMME
Tel. 0462/341343

38040 MONTALBIANO
Tel. 0462/910281

38099 VILLE DI FIEMME
Tel. 0462/235586 (Daiano)

38030 MOLINA DI FIEMME
Tel. 0462/340068

38033 MASI DI CAVALESE
Tel. 0462/235555

38030 MOLINA DI FIEMME Loc. PREDAIA
Tel. 0462/340445

38030 CAPRIANA
Tel. 0462/816016

39040 ANTERIVO
Tel. 0471/882533

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1 | Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita la società cooperativa denominata “FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE - Società Cooperativa”, con sede nel Comune di Cavalese.

La società è la risultante della fusione tra le società Famiglia Cooperativa Cavalese (1896), Famiglia Cooperativa Daiano (1897), Famiglia Cooperativa Masi di Cavalese (1912), Famiglia Cooperativa Capriana (1897), Famiglia Cooperativa Molina di Fiemme (1908) e Famiglia Cooperativa Valfloriana (1896).

La società esplica la propria attività nei Comuni di Cavalese, Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Daiano e Valfloriana e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la società ed ogni altro effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 2 | Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 ottobre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ARTICOLO 3 | Scopo mutualistico

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative ed ha come scopo:

- fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 | Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società ha come oggetto:

- a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi; di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita;
- b) provvedere all'esercizio d'attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie, mediante apposite iniziative;
- c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso.

La società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti ed organismi aventi scopi analoghi o affini, o che svolgano attività che possono essere utili al perseguimento dello scopo sociale. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi o ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterrà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale, non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme, non potranno superare il saggio massimo fissato dalla legge stessa.

TITOLO III

Soci Cooperatori

ARTICOLO 5 | Soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che:

- intendano acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa;
- non esercitino in proprio imprese identiche o affini, né partecipino a società che si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa;
- non abbiano interessi contrastanti con essa.

ARTICOLO 6 | Domanda d'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che, in caso di persona fisica, dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, entro i limiti fissati dalla legge. La domanda dovrà contenere l'espressa separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 36.
In caso di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), la domanda d'ammissione dovrà contenere:
- d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;
- e) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 | Diritti ed obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea e, se iscritti al libro soci da almeno tre mesi, alle deliberazioni della stessa ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società, nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito. I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti alle cariche sociali.

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) a rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa.

ARTICOLO 8 | Perdita della qualità di socio Intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

ARTICOLO 9 | Recesso del socio

Il socio che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, salvi i casi di recesso previsti dalla legge.

ARTICOLO 10 | Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, o che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento d'obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
- c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società. In questi casi il prov-

vedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento effettuata dalla società;

d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

Le deliberazioni d'esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione d'esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 11 | Morte del socio

In caso di morte del socio, i suoi eredi potranno essere ammessi in luogo del socio defunto, purché siano provvisti dei requisiti per l'ammissione e ne facciano domanda per iscritto al Consiglio d'Amministrazione, entro sei mesi dal decesso. In caso di pluralità d'eredità, questi devono nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 12 | Liquidazione

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto, hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 19, comma 3, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

TITOLO IV Soci sovventori

ARTICOLO 13 | Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 14 | Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore d'Euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 | Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni, deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito; in caso contrario il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 16 | Deliberazione d'emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili o gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 17 | Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V**Patrimonio sociale ed esercizio sociale****ARTICOLO 18 | Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato: 1) dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo d'Euro 25,00 (venticinque) ed entro il limite massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.

ARTICOLO 19 | Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° novembre al 31 ottobre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste della legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'articolo 2514 del Codice Civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;
- e) alla formazione d'altre riserve o fondi indivisibili.

La quota d'utili non assegnata ai sensi del comma precedente, dovrà essere destinata a fini mutualistici.

ARTICOLO 20 | Ristorni

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica, potrà proporre all'Assemblea di destinare una quota dell'utile di esercizio a titolo di ristorno.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e la totalità dei soci.

**TITOLO VI
Organi sociali****ARTICOLO 21 | Organi sociali**

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 22 | Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali e nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, se questo non è attribuito al Collegio Sindacale;
 - approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- approvare, con le maggioranze previste dall'articolo 2521 ultimo comma del Codice Civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio d'Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, se nominato, e per il soggetto incaricato del controllo contabile;
 - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 23 | Convocazione

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque nel territorio provinciale, in luogo di facile accesso, almeno una volta l'anno, entro il termine indicato all'articolo 19.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità, e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo e pubblicato sul quotidiano "L'ADIGE", ovvero "IL TRENINO", o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata, o con comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, e gli argomenti da trattare; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 24 | Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera con il voto favorevole di tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

ARTICOLO 25 | Intervento e voto in Assemblea

Possano intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ma hanno diritto di voto solo i soci iscritti da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 16, comma 2.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria del socio rappresentato e non può ricevere più di una delega.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

ARTICOLO 26 | Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso d'assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci lo richiama, l'assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario e gli scrutatori.

Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 27 | Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da dodici a quindici, eletti fra i soci, a maggioranza relativa dei voti, dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero nel rispetto del comma seguente.

Premesso che la Famiglia Cooperativa di Cavalese opera nei comuni di Cavalese, Daiano, Carano, Castello Molina di Fiemme, Capriana e Valfloriana, nel determinare la rappresentatività territoriale è necessario tenere in considerazione numero otto zone territoriali alle quali sono attribuiti un numero di consiglieri come di seguito riportato:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. la zona di Cavalese | n. quattro amministratori |
| 2. la zona di Masi | n. uno amministratore |
| 3. la zona di Daiano | n. uno amministratore |
| 4. la zona di Carano | n. uno amministratore |
| 5. la zona di Castello | n. uno amministratore |
| 6. la zona di Capriana | n. uno amministratore |
| 7. la zona di Molina di Fiemme e Predaia | n. due amministratori |
| 8. la zona di Valfloriana | n. uno amministratore |

Gli eventuali altri membri del consiglio d'amministrazione della Famiglia Cooperativa di Cavalese sono eletti fra i soci non appartenenti alle zone precedentemente indicate ma in altre eventualmente individuate dal consiglio d'amministrazione.

In caso di cooptazione la nomina del consigliere dovrà essere effettuata nell'ambito della zona di provenienza del consigliere da cooptare.

Qualora, per un qualsiasi motivo, il principio della territorialità sopra indicato non

possa essere rispettato, per l'impossibilità di presentare candidati d'emanazione delle singole zone, l'elezione degli amministratori sarà effettuata fra tutti i soci della Famiglia Cooperativa di Cavalese.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni o di decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione gli amministratori nominati in sostituzione dei dimissionari scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà, per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte, ed in seguito per anzianità di mandato. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza di questi ultimi dovrà essere costituita da soci cooperatori.

Non possono essere eletti amministratori i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dei dipendenti della società, assunti a tempo indeterminato.

ARTICOLO 28 | Integrazione del Consiglio

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 29 | Compiti degli amministratori

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge e per Statuto all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 30 | Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce, o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce,

comunicato ai membri del Consiglio d'Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine. L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno, da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di conflitto d'interessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 2391 del Codice Civile.

Le delibere sono fatte risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 31 | Comitato Esecutivo

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte della proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto di un numero variabile da tre a cinque dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega. Il Presidente ed il Vice Presidente ne fanno parte di diritto; gli altri membri sono nominati in modo che, possibilmente, siano rappresentanti d'altre zone come previsto all'art. 27 del presente statuto.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo.

ARTICOLO 32 | Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione spetta la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri, il Vice Presidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d'atti.

ARTICOLO 33 | Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente.

I Sindaci devono avere i requisiti previsti dall'articolo 2397 del Codice Civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 34 | Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società, se non è attribuito al Collegio Sindacale a norma dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da altro soggetto abilitato per legge.

Il revisore contabile o la società di revisione è nominato dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, se nominato.

L'incarico ha la durata di tre esercizi sociali.

TITOLO VII

Collegio Arbitrale

ARTICOLO 35 | Controversie devolute al Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco o liquidatore,

è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 36 | Composizione del Collegio Arbitrale Regole procedurali

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

- b) tre per tutte le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n° 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n° 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2 del Decreto Legislativo n°5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno, comunicandole alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII**Disposizioni varie****ARTICOLO 37 | Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio**

Con la cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n°59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione o lo sviluppo della cooperazione, di cui alla citata Legge n° 59/92.

ARTICOLO 38 | Adesione

La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

ARTICOLO 39 | Il direttore

Il direttore coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinaria della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio d'Amministrazione.

È compito del direttore dare esecuzioni alle delibere e alle indicazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso.

Il direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

ARTICOLO 40 | Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, e le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

REGOLAMENTO

CAPITOLO I**Disposizioni preliminari****ARTICOLO 1)**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Famiglia Cooperativa di CAVALESE società cooperativa, con sede legale in CAVALESE (TN).

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

CAPITOLO II**Costituzione dell'assemblea****ARTICOLO 2)**

Il Consiglio d'amministrazione procede alla convocazione dell'assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto.

Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell'avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il consiglio d'amministrazione provvederà ad informare i soci tramite comunicazione scritta, mediante l'invio di una lettera almeno 10 gg. prima del termine fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato e, ove stabilito, la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'avviso riporterà in calce il modulo per il rilascio dell'eventuale delega per i partecipanti all'assemblea.

ARTICOLO 3)

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

All'assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentanti dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre intervenire i rappresentanti della Federazione Trentina delle Cooperative, le persone

invitate dal consiglio d'amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio d'amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

ARTICOLO 4)

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritiene opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 3.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, debitamente compilate con il nome del rappresentante, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte d'intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.

ARTICOLO 5)

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti a norma dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

ARTICOLO 6)

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, salvo che - ai sensi di legge o per decisione del presidente - l'incombenza non sia affidata ad un notaio in precedenza designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d'apparecchi di registrazione.

Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell'assemblea.

I soci che n'hanno interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

ARTICOLO 7)

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

ARTICOLO 8)

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III

Discussione

ARTICOLO 9)

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 10)

Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'hanno richiesta. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti della Federazione Trentina delle Cooperative e gli altri invitati ad assistere all'assemblea possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

ARTICOLO 11)

Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12)

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere.

ARTICOLO 13)

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine dell'iscrizione nelle schede di cui all'art. 23 del presente regolamento, devono pervenire al consiglio d'amministrazione almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea, appoggiate da n. 10 (dieci) firme di soci della zona di appartenenza del candidato.

Al fine di agevolare i soci residenti nelle diverse zone territoriali ove la cooperativa svolge attività commerciale, nelle proposte di candidatura alle cariche sociali specificatamente loro riservate, il consiglio d'amministrazione può indire, anche limitatamente a talune zone ed a seguito d'avviso da esporre nella sede e nelle succursali interessate e da inviare ai soci non meno di cinque giorni antecedenti la data fissata, un'apposita riunione, valida con qualunque numero d'intervenuti, nella quale, con votazione segreta o palese, sono indicati i candidati da proporre per l'elezione all'assemblea e da inserire nelle apposite schede di votazione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Le proposte formulate da singoli soci in assemblea e quelle non presentate nel termine di cui sopra devono essere consegnate al presidente, prima che egli dichiari chiusa la discussione sull'inerente punto all'ordine del giorno.

I nomi dei candidati sono elencati in modo visibile ai soci, secondo l'ordine di presentazione delle proposte prima di procedere alle votazioni.

ARTICOLO 14)

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso

- il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso d'incitamento alla violenza od al disordine.
- Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

ARTICOLO 15)

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone in precedenza ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, anche con l'ausilio della forza pubblica. In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

ARTICOLO 16)

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV

Votazioni

ARTICOLO 17)

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell'art. 15. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ARTICOLO 18)

Il presidente può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

ARTICOLO 19)

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.

ARTICOLO 20)

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea.

ARTICOLO 20 bis)

Al fine di assicurare al gruppo dei membri da eleggersi nelle cariche sociali una più articolata rappresentatività territoriale, che tenga conto della distribuzione delle comunità locali comprese nell'ambito della zona di competenza della Famiglia Cooperativa di Cavalese, si stabiliscono, con il presente regolamento, alcuni criteri operativi che consentano di pervenire alle assegnazioni di seguito riportate. Premesso che la Famiglia Cooperativa di Cavalese opera nei Comuni di Cavalese e Masi, Daiano, Carano, Castello-Molina di Fiemme e Capriana nel determinare la rappresentatività territoriale è necessario tenere in considerazione n. 6 (sei) zone territoriali:

- 1) la zona di Cavalese
- 2) la zona di Masi
- 3) la zona di Daiano
- 4) la zona di Carano
- 5) la zona di Castello-Molina di Fiemme
- 6) la zona di Capriana

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Fra i soci residenti:

nella prima zona sono da eleggere	n. 4 (quattro) amministratori;
nella seconda zona sono da eleggere	n. 1 (uno) amministratori;
nella terza zona sono da eleggere	n. 1 (uno) amministratori;
nella quarta zona sono da eleggere	n. 1 (uno) amministratori;
nella quinta zona sono da eleggere	n. 1 (uno) amministratori;
nella sesta zona sono da eleggere	n. 1 (uno) amministratori.

In caso di cooptazione la nomina dell'amministratore dovrà essere effettuata nell'ambito della zona di provenienza dell'amministratore da cooptare.

ARTICOLO 21)

Le votazioni a scrutinio palese avvengono, secondo le previsioni statutarie, per alzata di mano, con prova e controprova.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci dissenzienti che desiderassero far constatare nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segretario. In mancanza di tale indicazione il verbale recherà soltanto la menzione del numero dei voti contrari senza altre specificazioni.

ARTICOLO 22)

Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme.

Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati.

Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.

I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

ARTICOLO 23)

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio d'amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può indicare nomi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione, ed eventualmente altri nomi che il consiglio d'amministrazione propone per l'elezione.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.

Le schede che non riportano alcun'espressione di voto si considerano schede bianche.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso d'omonimia tra un candidato ed altri soci il voto s'intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti s'intende eletto il socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.

L'elezione del Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico.

L'elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "Presidente" in corrispondenza della dicitura "Presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella a fianco dei soggetti che, a tale carica, si sono candidati.

Qualora per una carica siano indicati nomi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

ARTICOLO 24)

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause d'ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPITOLO V**Ristorni****ARTICOLO 25)**

Il consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 20 dello statuto, nella redazione del bilancio d'esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, potrà proporre all'assemblea di destinare una quota dell'utile di esercizio a titolo di ristorno.

L'assemblea, in sede d'approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o ad aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

CAPITOLO VI**Disposizioni finali****ARTICOLO 26)**

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società.

ARTICOLO 27)

Per quanto non espressamente statuito s'intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

www.coopcavalese.it
